# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

## COMMISSIONI RIUNITE

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

e

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

## 2° RESOCONTO STENOGRAFICO

## SEDUTA DI VENERDÌ 9 AGOSTO 1974

### Presidenza del Presidente della 8ª Commissione MARTINELLI

### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE Discussione e approvazione: « Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 44 » (1757) (Approvato dalla Camera dei deputati): PRESIDENTE . . . . Pag. 14, 16, 18 e passim Bemporad, sottosegretario di Stato per la 27

INDICE

BERTOLA												$P_{\ell}$	ıg.	22,	25
BLOISE, re	ela														
DINARO														.25,	32
ERMINI															16
Maderchi									16	i,	18,	26	e	pass	im
MALFATTI	, m	iin	isti	ro	de	lla	pu	bb	lic	a	istr	uzi	or	ie 29,	30
Rossi Da	int	e												.21,	32
Samonà															22
SANTALCO															32
SCARPINO														.16,	19
STIRATI		,			,										32
ZACCARI,	rei	ate	ore	a	lle	C	on	nm	iiss	io	ni		16	, 18,	26

La seduta ha inizio alle ore 12,30.

C E B R E L L I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 » (1757) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Relatori alle Commissioni riunite sono il senatore Bloise e il senatore Zaccari.

Comunico che la 5<sup>a</sup> e la 6<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge; quello della 5<sup>a</sup> Commissione è però accompagnato da considerazioni sulle quali riferirà uno dei relatori.

Prego il senatore Bloise di riferire alle Commissioni sul disegno di legge.

B L O I S E , relatore alle Commissioni. Farò una brevissima relazione, non tanto perchè manca il tempo ma perchè il disegno di legge è soltanto un provvedimento-stralcio e quindi rimane aperto il discorso generale sull'edilizia scolastica, in relazione al quale io farò soltanto qualche riferimento; il collega Zaccari poi tratterà più dettagliatamente il contenuto del disegno di legge.

Alla Camera dei deputati, fin dal 17 ottobre 1973 le Commissioni riunite istruzione e lavori pubblici hanno affrontato la discussione dei disegni di legge nn. 2240 e 2241 in tema di edilizia scolastica, e le concorrenti proposte di legge in materia formulate dalle Regioni. In questo dibattito, che è stato interessantissimo e che è ancora aperto presso l'altro ramo del Parlamento, è scaturita una esatta rilevazione del fabbisogno in materia di edilizia scolastica, in rapporto all'incremento della popolazione scolastica, che è di 240.000 alunni ogni anno.

L'aspetto politico più importante di questo dibattito che è stato iniziato alla Camera è la critica serrata che è stata fatta al disegno di legge n. 2240. È stata criticata l'impostazione del disegno di legge d'iniziativa degli onorevoli Scalfari e Malagodi, presentato tempo addietro, perchè rivelava una tendenza pericolosa verso obiettivi che certamente non erano giusti, tenendosi poco conto delle Regioni. Di qui la necessità di effettuare un intervento straordinario, tralasciando tutto il resto. Il disegno di legge venne poi ritirato e questo fu il riconoscimento che realmente non era stato impostato bene il discorso sull'edilizia scolastica.

È rimasto invece in piedi l'altro disegno di legge, il n. 2241, che recepisce in qualche modo quelle che erano state le indicazioni che avevano date le Regioni, con un apporto costruttivo manifestatosi in particolare nel corso delle udienze conoscitive che la Commissione pubblica istruzione della Camera dei deputati ha tenuto sull'argomento.

È stata questa l'occasione per una verifica della legge n. 641 del 1967, su cui si sono appuntate tante critiche, molte delle quali giuste. Però non va dimenticato che quella legge è stato il primo sforzo, il primo tentativo di una programmazione organica in materia di edilizia scolastica. Certo oggi, facendo una verifica sullo stato di attuazione di questa legge, non possiamo essere assolutamente soddisfatti.

Un rilievo che occorre fare in proposito è che, nonostante l'elefantiaco apparato della burocrazia, non siamo in grado di disporre di dati precisi in nessun senso e per nessun settore, per cui facciamo previsioni sempre approssimative. È da chiedersi come mai questo nostro Stato, che pure dispone dei servizi che costano di più, non è poi in grado di avere gli elementi essenziali e precipuamente la precisione dei dati per cercare di fare delle leggi migliori. Per esempio, in ma-

teria di scuola, pur con questo grosso Ministero della pubblica istruzione, noi andiamo avanti sempre approssimativamente. Sarebbe opportuno fare una indagine, non sulla scuola (l'abbiamo già fatta nel 1963-64 e i relativi atti sono rimasti negli archivi) ma sugli strumenti che abbiamo a disposizione, per sapere come mai questi strumenti forniscono dati spesso sbagliati, anche perchè la responsabilità poi ricade su chi fa le leggi, cioè sul Parlamento. Ma diciamo la verità: la responsabilità non è di chi fa le leggi, avendo a disposizione dei dati che non sono esatti. Possiamo noi sapere, per esempio, qual è ad oggi la reale situazione della legge n. 641? In merito abbiamo ancora dei dati approssimativi. Possiamo sapere qual è il fabbisogno necessario, non soltanto statisticamente, quantitativamente, ma anche alla luce dell'esperienza fatta in tutti questi anni in materia di tentativi di riforma della scuola o quanto meno di proposte per la riforma della scuola? Non possiamo. Il Ministro della pubblica istruzione, che presiede un dicastero così grosso, mastodontico, dovrebbe cominciare a verificare questi strumenti che abbiamo a disposizione per quanto riguarda la gestione delle leggi. Siamo arrivati all'assurdo che, mentre si è costretti a rastrellare da 3.000 a 5.000 miliardi in questi giorni (anche su queste cifre non si hanno dati esatti), vediamo che la legge n. 641 ha dei residui di stanziamenti che sono rimasti inutilizzati. È un paradosso che, mentre si impongono dei sacrifici al paese, che già è in una situazione di estrema difficoltà, non si riescano a spendere le somme stanziate da leggi approvate dal Parlamento. Ciò vale anche per la legge n. 641.

Questa analisi critica che io faccio porta alla considerazione, non certamente trionfalistica, che alla fine non siamo stati in grado di portare avanti il discorso generale, ci siamo arrestati e abbiamo dovuto fare un provvedimento-stralcio. Non è certo un fatto positivo presentarsi con un provvedimentostralcio, avendo accantonato il discorso di fondo, che ci interessa di più e che dobbiamo impegnarci a riprendere dopo la parentesi estiva, con la volontà politica di concluderlo al più presto. Certo, lo stralcio non va sottovalutato, in quanto serve ad utilizzare gli stanziamenti, che sono anche considerevoli, per le opere che sono in corso di realizzazione o che sono state appaltate. È un pochino restrittivo il provvedimento di stralcio, ma deve essere per forza così, perchè per operare immediatamente ci si deve basare su dei dati, e in questo caso i dati sono, per esempio, i progetti già in corso di esecuzione o quanto meno quelli approvati.

Ancora, per quanto riguarda la parte positiva di questo provvedimento stralcio (che. ripeto, non è altro che una parentesi, in attesa di affrontare il discorso generale, e io non vorrei dare l'impressione di sostituire il discorso generale con quello particolare del provvedimento stralcio), va solamente detto che, specialmente con lo snellimento delle procedure - procedure più dirette, più semplici, non macchinose, senza tanti visti -, noi probabilmente riusciremo a portare avanti per 250 miliardi i lavori che sono stati avviati; non illudendoci, però, con questo di aver dato una risposta ai problemi dell'edilizia scolastica. Noi dobbiamo registrare soltanto il fatto che ci sono 250 miliardi da spendere presto.

D'altra parte, se è vero che in questo provvedimento stralcio abbiamo snellito le procedure ed abbiamo creato anche degli strumenti che rendono possibili interventi immediati, mi permetto di far presente che ho qualche perplessità per quanto riguarda l'articolo 1 e l'articolo 3, in cui vengono poste delle condizioni. Cioè, in effetti, mentre si dichiara che bisogna andare avanti con questi lavori, poi si pone la condizione che ogni anno non si deve spendere più di una certa cifra, in quanto il Ministro dei lavori pubblici può impegnare la spesa fino ad una certa concorrenza, che è di 30 miliardi per l'anno 1974, di 120 miliardi per il 1975 e di 100 miliardi per il 1976. E nell'articolo 3, per quanto riguarda gli appalti, è stabilito che gli aumenti di spesa non possono superare certi limiti, che ivi sono indicati. Questo è un condizionamento di per sè: mentre, per la prima volta, si è fatto un grosso sforzo per snellire le procedure, negli articoli 1 e 3 si sono introdotti poi dei correttivi che condizionano indubbiamente il risultato. Questa è, se-

2º Resoconto sten. (9 agosto 1974)

condo me, una contraddizione, giacchè, mentre diciamo di accelerare le procedure, poi le blocchiamo con questi condizionamenti.

PRESIDENTE. Si tratta dell'equilibrio del bilancio: diversamente non avremmo limite nella spesa. È la regola fondamentale del bilancio, questa: un conto è la procedura, un conto il limite della spesa. Chiedo scusa di questa interruzione.

BLOISE, relatore alle Commissioni. La ringrazio e la assicuro, signor Presidente, che questo particolare non mi era sfuggito. Soltanto ritengo — è evidente che non possiamo modificare la disposizione, vincolata al parere della Commissione bilancio — che si sia commesso un errore di fondo, perchè se l'intenzione è di accelerare procedure già iniziate o di apportarvi variazioni, l'impegno di spesa doveva essere concentrato in un anno, non diluito in 3 anni. Che accelerazione è mai questa?

La conclusione è che, nonostante queste critiche e perplessità, sia opportuno cercare di portare avanti il più rapidamente possibile il discorso di carattere generale contenuto nel disegno di legge n. 2240, tuttora giacente dinanzi alle Commissioni istruzione e lavori pubblici della Camera dei deputati, unitamente ai numerosi disegni di legge.

Ad ogni modo, visto che ci troviamo di fronte a uno stralcio, cioè ad una risposta piccola ma immediata alle esigenze accertate, ritengo che, nonostante le critiche che non gli tolgono validità, anzi, semmai lo collocano in una giusta posizione rispetto al provvedimento generale, sia opportuno approvare il disegno di legge in esame, facendoci carico, ognuno nella propria responsabilità, di portare avanti il più rapidamente possibile anche il discorso di carattere generale.

E R M I N I . Vorrei sapere se lo stralcio riguarda anche l'edilizia universitaria.

B L O I S E, relatore alle Commissioni. No.

S C A R P I N O . Benissimo, così avremo un altro provvedimento-stralcio.

ZACCARI, relatore alle Commissioni. Dopo l'esposizione del senatore Bloise, tralascio l'aspetto generale del problema e mi limito ad illustrare gli aspetti particolari del disegno di legge in esame. Come ha precisato il collega Bloise, il provvedimento è scaturito dalla discussione che da molti mesi è in corso presso la Camera dei deputati, durante la quale, ad un certo punto, si è ravvisata la urgente necessità di realizzare nel modo più rapido possibile i programmi elaborati in base alla legge n. 641 del 1967, programmi rimasti bloccati sia per l'incalzare dei prezzi, sia per le procedure amministrative e tecniche richieste, sia per i lunghi tempi legati alla scelta delle aree, ai giudizi di idoneità ed alla loro acquisizione, per cui oggi, a due anni e mezzo dal termine dell'efficacia della legge n. 641 — cioè il 31 dicembre 1971 — siamo di fronte a una situazione riassunta dai dati che ora esporrò. Prima però faccio rilevare che si tratta di dati — e concordo col collega Bloise sulla enorme difficoltà di ottenere dati precisi - solo indicativi, anche perchè in questo settore operano sia il Ministero dei lavori pubblici sia quello della pubblica istruzione.

M A D E R C H I . La responsabilità della attuazione della legge n. 641 risale, però, al Ministero dei lavori pubblici.

ZACCARI, relatore alle Commissioni. I dati in mio possesso provengono dal Ministero dei lavori pubblici e sono validi al 24 maggio scorso. Da essi risulta che i progetti presentati nel periodo 1967-71 portano ad una spesa di 783 miliardi; quelli esaminati a una spesa di 765 miliardi; quelli approvati ad una spesa di 679 miliardi. I progetti i cui lavori sono stati eseguiti o appaltati ammontano a una spesa di 573 miliardi, di cui risultano completate opere per 160 miliardi. Su un totale di 2730 scuole, ne sono state realizzate 2024 nel primo biennio, 706 nel secondo. Questa è la situazione attuale della legge n. 641. Praticamente si è constatato da parte delle Commissioni riunite istruzione e lavori pubblici della Camera dei deputati la urgente necessità di nuovi fondi per poter mettere in moto le centinaia di miliardi stanziati dal-

la citata legge ed oggi bloccati perchè le spese per i progetti non sono più coperte adeguatamente. Con il disegno di legge in esame, infatti, si calcola che possano essere avviate a soluzione opere per circa 500 miliardi.

Questo è l'aspetto positivo del provvedimento al nostro esame: dare la possibilità al Ministero dei lavori pubblici di portare rapidamente a termine l'enorme massa di lavoni bloccati per i motivi che ho esposto.

Esso è il risultato dello stralcio, effettuato presso la Camera dei deputati, dell'articolo 7 del disegno di legge governativo n. 2241, con il quale si provvedeva ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle opere comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge n. 641.

Dall'articolo 1 del disegno di legge in esame risulta che è prevista l'attuazione dei programmi anche di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32 ultimo comma della legge n. 641, programmi che sono molto, molto in arretrato, non per colpa peraltro dei Ministeri competenti, ma perchè non sono stati presentati progetti da parte degli Enti interessati.

Le categorie a cui si provvede con lo stralcio sono quattro: opere di edilizia scolastica già iniziate; opere che si trovino in fase di appalto; opere che siano state già appaltate; ed opere per le quali sia stato emesso il decreto di approvazione alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Per queste, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sin dal primo anno finanziario per l'importo complessivo di lire 250 miliardi, alla condizione che i relativi pagamenti non superino, in ciascun anno finaziario, l'importo di lire 30 miliardi per il 1974, 120 miliardi per il 1975 e 100 miliardi per il 1976.

Ma non solo questo dice l'articolo 1. Il suo secondo comma pone, infatti, un problema molto delicato prevedendo che « i finanziamenti relativi alle opere programmate per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato emesso il decreto di approvazione del progetto possono essere utilizzati di concerto dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro della pubblica istruzione per eventuali integrazioni degli inter-

venti di cui al precedente comma ». Sussistono, infatti, stanziamenti previsti nella legge n. 641 che non sono stati utilizzati, giacchè non sono stati presentati ancora i progetti. Ho appurato il motivo per il quale questi progetti non sono stati presentati e, dalle risposte che avuto, ho dedotto che ciò è dipeso dalle enormi difficoltà in cui si trovano molti comuni nel reperire le aree idonee; per cui, se non ci sono aree idonee, neppure i progetti possono essere fatti. Sulla legge n. 641, alla data del 24 maggio (a cui risalgono i dati che sono riuscito ad avere) erano ancora da impegnare 219 miliardi.

Gli altri articoli — il 2, il 3 e il 4 — rientrano nella *ratio* del provvedimento, il cui valore, secondo me, non sta solo nello stanziamento di 250 miliardi, ma soprattutto nello snellimento veramente incisivo delle procedure, per impedire, data la lievitazione continua dei costi, che si pervenga ad una, nuova paralisi nella fase di realizzazione delle opere.

Difatti l'articolo 2 dice che « è data facoltà agli organi decentrati del Ministero dei lavoni pubblici di accreditare ai capi dei competenti uffici periferici od agli enti interessati (cioè Comuni e Province), per i pagamenti ai destinatari, i fondi relativi alle opere che si eseguono. L'accreditamento può essere disposto in sede di autorizzazione di ciascuna opera oppure con separato provvedimento »; cioè l'accreditamento può essere contestuale al decreto di approvazione del progetto oppure può avvenire separatamente, con altro provvedimento.

Il secondo comma dell'articolo 2 dispone che « effettuati i pagamenti delle rate di acconto e delle eventuali espropriazioni od acquisti delle aree e spese generali, i capi degli uffici periferici e gli enti interessati, entro il termine di sei mesi dall'ultimo pagamento effettuato, daranno rendiconto, esclusivamente contabile, delle somme erogate sugli accreditamenti ricevuti ». Rendiconti perciò esclusivamente contabili, indicanti cioè quanto si è ricevuto e quanto si è speso, senza nessun'altra formalità.

L'articolo 3 poi afferma che « in deroga alle vigenti norme legislative e regolamentari è demandato esclusivamente all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, competente per

territorio, di autorizzare, su proposta del direttore dei lavori o dell'ente interessato, senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi nè di formale approvazione superiore nè di riscontro da parte degli organi di controllo, lavori di variante e suppletivi a progetti approvati (l'ingegnere capo del genio civile assume quindi la responsabilità di autorizzare detti lavori), nonchè le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie di ribasso d'asta, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario (qui c'è solo il rispetto della normativa base, per cui la stazione appaltante può imporre all'impresa di eseguire determinati lavori) e sempre che i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera. Sono altresì demandati esclusivamente all'ingegnere capo del genio civile tutti gli atti di gestione di carattere tecnico amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo »; cioè l'ingegnere capo del genio civile è responsabile di tutta la gestione e dell'andamento delle opere.

L'articolo 4 dice: « L'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento. L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta » (logicamente dalla stazione appaltante nel rispetto delle norme vigenti). Io ero rimasto un po' perplesso per quanto riguarda questa norma ma mi è stato precisato che si tratta di una ripetizione delle norme già approvate dal Parlamento della legge per la casa.

Il secondo comma dell'articolo 4 dice: « Il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione e i lavori possono avere immediato inizio (cioè, appena fatta la gara di appalto, possono subito incominciare i lavori). Il provveditore alle opere pubbliche competente per territorio emette il relativo provvedimento di finanziamento suppletivo fino alla concorrenza dei fondi disponibili ai sensi del precedente articolo 1 ».

L'articolo 5 afferma che « Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 si applicano limitatamente alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla presente legge ».

L'articolo 6 contiene un rinvio alla legge n. 641 del 1967. L'articolo 7, infine, riguarda i finanziamenti, che logicamente attraverso questo articolo il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui ovvero il ricorso al mercato finanziario.

Desidero far presente agli onorevoli colleghi che la Commissione bilancio e programmazione, pur comunicando di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge, ha richiamato la nostra attenzione sulla opportunità di un'attenta valutazione delle procedure di spesa stabilite dall'articolo 3 in deroga alle vigenti norme legislative e regolamentari, soprattutto sotto il profilo del controllo successivo delle procedure medesime; ma dato che il controllo successivo esisterà sempre ritengo che l'osservazione possa considerarsi superflua.

MADERCHI. Però, se nella legge non è previsto alcun controllo, non ci sarà controllo. Per esempio, qui, nell'articolo 3, si dice che le variazioni in aumento non so no sottoposte ad alcuna approvazione superiore o riscontro da parte degli organi di controllo, e quindi effettivamente non ci sarà nessun controllo.

PRESIDENTE. Collega Maderchi, ci sarà sempre il controllo della Corte dei conti, che accerterà se questa legge avrà avuto corretta applicazione.

M A D E R C H I . La Corte dei conti accerterà che non c'è stato nessun controllo, come qui è previsto.

PRESIDENTE. Accerterà l'eventuale responsabilità del pubblico funzionario che ha applicato la legge.

Z A C C A R I , relatore alle Commissioni. Io credo di non aver altro da aggiungere, si-

gnor Presidente, a questa mia esposizione, che ho voluto limitare solo all'esame del disegno di legge. Mi auguro che le Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> vogliano dare voto favorevole al provvedimento, in modo che le opere programmate dalla legge n. 641 possano essere urgentemente portate a termine.

Preciso che questo disegno di legge riguarda l'edilizia scolastica nel senso stretto della parola e non anche l'edilizia universitaria. Per l'edilizia universitaria bisognerà aspettare un provvedimento ad hoc. C'è da tener presente tuttavia che dai dati in mio possesso risulta che, dei 200 miliardi stanziati dalla legge n. 641 per l'edilizia universitaria, fino a pochi mesi fa ne risultavano ancora disponibili, cioè non impegnati, 87.

L'edilizia scolastica si trova veramente in una situazione gravissima; il collega Bloise ne ha illustrato la drammaticità. Mi auguro pertanto che il provvedimento organico e globale già presentato alla Camera dei deputati possa essere portato avanti con impegno congiunto dal Parlamento e dal Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio i relatori per la loro esposizione. Dichiaro aperta la discussione generale.

S C A R P I N O. Come hanno già fatto, in sede di Commissioni congiunte alla Camera, i deputati del Gruppo comunista anche qui noi ribadiamo che è soprattutto urgente approvare il provvedimento generale ed organico sull'edilizia scolastica ed universitaria. rappresentando il disegno di legge al nostro esame solo lo stralcio dell'articolo 7 del disegno di legge governativo n. 2241 presentato alla Camera dei deputati il 12 giugno 1973, stralcio che prevedeva una spesa di 30 miliardi per provvedere ai maggiori oneri conseguenti ai programmi di edilizia scolastica previsti dalla legge n. 641. Stralcio che è stato sollecitato dal gruppo comunista per finanziare i programmi di opere edilizie previsti dall'articolo 32 della legge n. 641, nonchè quelli di edilizia scolastica per le scuole materne, opere già iniziate, o che si trovano in fase di appalto, o che sono state appaltate e non possono essere ultimate, ovvero opere per le quali è stato emesso il

decreto di approvazione alla data di approvazione della legge al nostro esame.

Questa legge contiene punti elaborati in modo positivo, soprattutto per quanto si riferisce allo snellimento delle procedure, in relazione sia a proposte di variazione di lavori suppletivi a progetti approvati, sia all'aggiudicazione dell'appalto e all'immediato inizio dei lavori.

Tuttavia il provvedimento non soddisfa perchè parziale e inadeguato rispetto alla situazione grave e drammatica in cui vengono a trovarsi gli alunni della scuola materna, della scuola primaria e secondaria dell'obbligo e superiore, fino all'università. Nè riteniamo sufficiente, rispetto agli effettivi bisogni che si sono determinati in conseguenza dell'aumentata scolarizzazione, la quantità delle somme previste in questa legge. — 250 miliardi distribuiti in tre anni, dal '74 al '76 - proprio perchè non si è tenuto conto di tutte quelle opere programmate, i cui progetti non sono stati ancora approvati, o non presentati (110 miliardi). E se questi progetti non sono stati ancora approvati, il motivo di fondo riteniamo sia da ricercarsi nel fallimento della legge n. 641, a causa delle sue macchinose e complesse procedure, e dei rigidi criteri di programmazione, che hanno mortificato gli enti locali. Questi limiti, questi difetti li denunziammo già nella quarta legislatura, nel 1967.

Di quanto non si è realizzato con la 641 si preferisce dare la colpa ai comuni, ma a mio avviso nessuna colpa hanno gli enti locali, nessuna accusa di presunta incapacità è da rivolgere ad essi; semmai colpe ed incapacità sono tutte di chi ha voluto imporre per legge procedure farraginose e defatiganti. Sarebbe interessante, rispetto all'espansione scolastica, sapere quante delle 2.730 scuole sono state realizzate nel meridione, quante nel centro e quante nel nord Italia. Per questo ho consultato le relazioni presentate dalle singole regioni.

A tali criteri restrittivi, asfissianti, cui la maggioranza da anni si ispira, occorre aggiungere il fatto che il Governo non dà agli enti locali quanto spetta loro per legge come rimborso, e non affronta, per risolverlo, il problema del *deficit* degli enti locali per raf-

#### 7ª e 8ª COMMISSIONI RIUNITE

forzarne l'autonomia, e facilitare l'assunzione di iniziative volte a soddisfare la domanda di scuole; l'errata politica finora seguita nel settore della edilizia scolastica ci porta ancora una volta a denunziare le gravi responsabilità del governo e delle maggioranze a partire, per non andare troppo lontano, dalla quarta legislatura, per il ritardo con cui viene affrontato il problema dell'edilizia scolastica, non essendo più tollerabile, da parte dei lavoratori, delle famiglie italiane un vuoto programmatico e legislativo, oltre che finanziario, che di fatto è quasi riuscito nel tentativo di emarginare i comuni, le province e le regioni.

Nè il Governo si renderà più credibile quando ribadirà, di qui a poco, per bocca del suo rappresentante, l'impegno o la disponibilità a riprendere il discorso globale per un provvedimento organico sull'edilizia scolastica. A questo punto è chiaro il senso del discorso del Governo: prendetevi oggi questo, e per il resto poi si vedrà, anche in tempi ravvicinati che non sappiamo quanto saranno vanificati dalla verifica di settembre. Voglio dire, è dal 18 ottobre 1973 che si discute dei provvedimenti in materia di edilizia scolastica, e da allora la maggioranza ha voluto perdere un'occasione preziosa offerta dal PCI: quella cioè di impostare una legge organica e democratica per l'edilizia scolastica - tanto più che le proposte di legge presentate da tutte le regioni d'Italia potevano contribuire notevolmente per la sua migliore formulazione - e da essa farne semmai discendere gli interventi straordinari.

È accaduto per l'edilizia scolastica, come sempre, il contrario di ciò che il governo avrebbe dovuto fare. Così come è accaduto il contrario per l'università, con i provvedimenti urgenti che complicano e non aiutano l'avvio della riforma universitaria; voglio dire che non un provvedimento organico, « globale », democratico si è varato, ma un provvedimento straordinario, limitato nel tempo e coperto dalle ipoteche nascenti da tutte le incertezze e le contraddizioni che lacerano l'attuale maggioranza governativa. Una occasione lasciata cadere dalla maggioranza. Ma nel momento in cui i lavoratori sono costretti a pesanti sacrifici, nel momen-

to in cui vengono dal fisco colpite le fasce più basse dei redditi e si lasciano indisturbate quelle più alte, era e rimane dovere della maggioranza finalizzare i tre o cinque mila miliardi che rastrellerà, per risolvere, tra altri, il problema dell'edilizia scolastica anche universitaria. Oggi e non domani bisogna destinare, commisurandola alle occorrenze urgenti e di prospettiva in materia di edilizia scolastica (così come esse vengono indicate dalle regioni), una fetta cospicua delle nuove entrate dello stato, come spesa di investimento. E ciò occerreva fare attraverso una legge organica pluriennale, discussa dal Parlamento, e non già con una premessa effimera di duemila miliardi che tra l'altro non sappiamo quanto sia commisurabile allo schema di provvedimento onnicomprensivo in corso di elaborazione da parte degli organi ministeriali, di cui il sottosegretario ha dato notizia alla Camera, e secondo il quale sarebbero affrontati, in un unico contesto, i problemi dell'intervento ordinario e di quello straordinario nonchè quelli relativi agli snellimenti delle procedure e alla definizione delle competenze.

Un fatto è certo ed è che, al di là della notizia, nulla di certo è dato sapere a noi. Si fanno presto i calcoli del prelievo fiscale, ma per l'edilizia scolastica l'elaborazione dura da tempo immemorabile.

Quanto dirò, pur non ponendosi in relazione al provvedimento straordinario al nostro esame, si dovrà comunque tenere presente nell'elaborazione del provvedimento organico. Non c'è dubbio che il finanziamento ricalca una tipologia di edilizia scolastica tradizionale, che tutti conosciamo, ma non c'è dubbio che le modificazioni profonde che si dovranno apportare alla scuola media dell'obbligo, nei contenuti e nei programmi, e la stessa riforma della scuola secondaria superiore, che non sappiamo per quali supremi motivi ancora dura nel tempo, non potranno non essere correlate a profonde modificazioni che si dovranno apportare alle strutture edilizie secondo nuove e moderne tipologie.

Si legge sui giornali che occorre dotare le scuole di piscine, palestre ed altre attrezzature sportive, intese a concorrere alla realizzazione della medicina preventiva, e questa

dotazione per le note, macroscopiche carenze esistenti in questo settore, è indubbiamente importante, ma non può da sola, a nostro giudizio, esaurire la funzione che dovrà avere l'edificio scolastico. Si tratta cioè di tener conto che le aule dove vivono i ragazzi non debbono limitarsi ai banchi e alla lavagna, ma se pensiamo, ad esempio, alle osservazioni scientifiche non si potrà fare a meno di dotare le aule di un insieme di attrezzature che i ragazzi dovranno usare proprio per evitare che l'insegnamento e l'apprendimento continuino ad essere libreschi. Le osservazioni scientifiche diventano vere osservazioni se c'è la sperimentazione.

Del resto, i colleghi sanno che c'è una sperimentazione avviata su basi nuove negli altri paesi: per la matematica, per la fisica, la chimica e le scienze in generale; tutte sperimentazioni basate sul principio: « Se ascolto, dimentico; se vedo, ricordo; se faccio, capisco e imparo ». In sintesi è ciò che pensano, ciò che hanno indicato gli studenti delle scuole medie e superiori e delle università con le proposte, fatte, di cambiare, rinnovare profondamente la scuola del nostro paese. Pensate al modo in cui non si apprendono le lingue straniere nelle nostre scuole, dove ci si limita alle traduzioni e alle regoline, per cui i ragazzi parlano poco o male la lingua straniera, con grosse difficoltà a capire e a farsi capire. Da qui nasce, a nostro avviso, l'esigenza di avere un uso generalizzato dei mezzi audiovisivi, che siano diffusi per tutti gli studi, dalla storia alla geografia, all'astronomia, alla matematica, alla storia dell'arte, eccetera. E a maggior ragione ciò vale per le medie superiori, dove tutte le aule debbono essere aule di laboratori, dove i ragazzi lavorino a gruppi ricercando direttamente e discutendo i risultati della ricerca.

Dico questo perchè da dieci anni si sperimentano — a detta dei Ministri della pubblica istruzione, che puntualmente ce lo vengono a riferire durante la discussione dei bilanci — classi-pilota di matematica, chimica, biologia, fisica, geografia, e in tutte que-

ste sperimentazioni i ragazzi lavorano a gruppi, ricercando direttamente. Queste sperimentazioni, i cui risultati dovrebbero essere portati a conoscenza e all'esame del Parlamento, vanno nella direzione di una riforma della scuola in cui il progetto di ricerca e di verifica dei risultati presuppone una funzione nuova del docente e attrezzature moderne ed aggiornate, che non possono prescindere dall'esame collegiale e da nuove strutture edilizie.

Queste argomentazioni evidentemente noi le amplieremo al momento opportuno; ma, proprio per le connessioni che esistono tra strutture edilizie nuove e strutture scolastiche nuove, non ci può appagare oggi quel poco che si fa. Perciò, quanto ho detto vale come avvertenza e richiamo ad un impegno serio a tutte le forze della maggioranza e del Governo. Tutto, del resto, dà valore alla nostra richiesta di presentare in tempi brevissimi in Parlamento una legge organica pluriennale, che non sia solo un fatto edilizio o meramente murario.

Le considerazioni e le critiche che ho svolto nulla tolgono al contributo concreto e appassionato che il nostro Gruppo alla Camera ha dato all'elaborazione di questa legge, nel Comitato ristretto e in Commissione, anche se, per i soliti motivi d'urgenza, la maggioranza si è rifiutata di trattarla nel contesto dell'elaborazione di una legge organica in materia edilizia.

Riteniamo pertanto, per i motivi esposti, di dichiarare la nostra astensione, che deve essere interpretata come stimolo al Governo per una corretta attuazione del provvedimento, i cui limiti non debbono minimamente influire su quello che deve essere il provvedimento organico nel quale deve essere accolto, e giustamente, il ruolo delle Regioni, dei Comuni e delle Province, per un nuovo, democratico sviluppo culturale, socale ed economico del nostro Paese.

ROSSI DANTE. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, nessun ostacolo da parte del nostro Gruppo all'approvazione sollecita di questo provvedimento, di cui pure riconosciamo i limiti, insiti nel fatto che si tratta dello stralcio di un discorso complessivo.

Prendo atto che si è tentato qui di snellire anzitutto le procedure, pur rimanendo ancora quella sovrapposizione di competenze tra vari Ministeri che è stata una delle remore fondamentali della non applicazione o non corretta applicazione, perlomeno nei tempi, delle leggi che si riferiscono all'edilizia in genere e a quella scolastica in particolare. Penso che questo sia uno dei problemi che dovranno essere affrontati nell'elaborazione di provvedimenti successivi.

Ma io non vorrei, onorevoli colleghi, che con questo provvedimento, sul quale tutti quanti diciamo di concordare, in realtà si venda un tantino di fumo. Infatti, io invito i colleghi a riflettere su quelli che saranno i tempi necessari per realizzare il disposto dell'articolo 7 sul finanziamento, sia che si acceda alla contrazione di mutui, sia che si ricorra al mercato finanziario. A parte i costi, io non credo che i tempi necessari per portare in porto le operazioni decise collimino con l'utilizzazione effettiva delle somme previste. Invito i colleghi a riflettere su quanto possa incidere, in una situazione edilizia così disastrata, la non disponibilità di somme reali, giacchè queste sono somme ipotetiche, che matureranno, che verranno successivamente ma che per ora non sono assolutamente disponibili e quindi non possono influire sulla sollecita partecipazione alle gare di appalto, in qualunque misura si facciano e qualunque siano le limitazioni dei poteri di controllo, come è stato suggerito. Io ho la sensazione netta che difficilmente queste somme si realizzeranno nei tempi previsti.

E difficilmente le norme in esame invoglieranno gli imprenditori a concorrere al completamento delle opere, proprio perchè manca l'elemento sostanziale, cioè la disponibilità dei mezzi. In questo senso mi domando se non sarebbe stato preferibile stornare fondi non utilizzati e non facilmente utilizzabili in un periodo di tempo ragionevole ed invece di porre in funzione un meccanismo così complesso, tendere ad una disponibilità effettiva di danaro. È una questione che andrebbe approfondita, ma comunque non intendiamo porla sul piano formale con degli emendamenti, proprio perchè ci rendiamo conto dell'opportunità di non andare oltre i tempi fissati; anche se poi, in fondo, ogni eventuale perdita di tempo potrebbe esscre compensata da uno snellimento delle procedure successive.

Ad ogni modo questo è l'unico dubbio che solleviamo.

SAMONA. Debbo associarmi a quanto detto dal collega Rossi. In Sicilia, per la costruzione di scuole, municipi e case, siamo indietro con i finanziamenti di decine d'anni e quindi è impensabile di poter raccogliere in tempo utile i fondi necessari per poter portare a termine in tre anni, con finanziamenti adeguati, le opere in questione.

Occorre poi evitare deleterie dispersioni derivanti da anomale ed irrazionali suddivisioni dei fondi disponibili.

Debbo infine osservare che è giustissimo auspicare una legge organica e l'inserimento delle strutture scolastiche in una leggequadro urbanistica, perchè ritengo che il collegamento più qualificante tra Regioni e Stato possa concretizzarsi proprio sul terreno della pubblica istruzione.

Ritengo infine che non sia necessario studiare le tipologie, essendovene oggi di straordinariamente evolute; ma, nel momento in cui si parla di distretti scolastici, bisogna dire che ancora non abbiamo idea di come tali distretti debbano essere nelle varie parti d'Italia, cioè in ambienti tanto diversi. Pertanto è necessario, ripeto, affrontare un discorso a monte per una legge quadro urbanistica, nella quale il problema della scuola è certamente fondamentale; senza di esso infatti la legge-quadro non avrebbe ragion d'essere.

BERTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di dire solo ciò che è essenziale per non allontanarmi dal tema in esame

Il disegno di legge, pur avendo una portata limitata, è importante. Parlo di portata limitata perchè il suo scopo è soltanto quel-

lo di completare l'attuazione della legge numero 641 del 26 luglio 1967, dalla cui entrata in vigore sono ormai passati ben sette anni; ma aggiungo che è importante perchè nel campo dell'edilizia scolastica, dopo le note vicende che hanno portato all'aumento dei prezzi, si è fermato - possiamo dire - quasi tutto, ragione per cui bisogna rimettere in moto ciò che si è fermato, nonchè iniziare ciò che non si è neanche iniziato ma si è solo progettato. Esso, inoltre, permette di rinnovare una considerazione che è già stata fatta circa i risultati della legge n. 641: onorevoli colleghi, al di là di ogni polemica dobbiamo confessare che quella legge aveva dei grossi difetti, uno dei quali già era evidente al momento della sua approvazione. Non è bello citare se stessi. ma non posso fare a meno di ricordare che nel 1967, nel discuterla dinanzi all'Assemblea del Senato, chi vi parla affermava che la macchinosità della legge stessa avrebbe creato (era una previsione facile) dei grossi problemi. Purtroppo tali problemi hanno portato ad un ritardo nella sua attuazione: ritardo il cui costo non è oggi facile vaiutare in termini precisi, pur potendosi con sicurezza affermare che dei 250 miliardi stanziati almeno 200 vanno a pagare il ritardo stesso.

Devo però aggiungere che ciò non va interamente imputato alla macchinosità della legge, anche se può esserlo in buona parte. Responsabilità in proposito ne hanno anche alcuni comuni; e siccome ognuno deve parlare a ragion veduta debbo dire che ho condotto un'indagine-campione sulle iniziative prese da questi ultimi in rapporto all'attuazione della legge n. 641, accertando l'esistenza di notevoli differenze.

In proposito esistono dati alquanto sconsolanti: i dati ultimi ci sono stati forniti dal senatore Zaccari, che dobbiamo ringraziare, assieme al senatore Bloise, per la puntuale relazione. Io me ne ero procurato qualcuno, però ormai superato; può essere comunque interessante confrontarli ad un anno di tempo. Su uno stanziamento di circa 1.000 miliardi — diciamo 900, poichè una quota parte, il 6 per cento, doveva essere messa da parte per imprevisti, aumenti e

qualcos'altro — per un programma quinquennale che avrebbe potuto essere completato entro il 1971, a metà del 1972 avevamo edifici scolastici finiti per un ammontare di 187 miliardi; a metà del 1973, tra edifici terminati ed iniziati, si era giunti a 543 miliardi; e, purtroppo, vi erano 264 miliardi di lavori neanche iniziati: qualcuno col progetto approvato, qualcuno col progetto approvato, qualcuno col progetto preparato e non approvato; per 44 miliardi, poi, a sette anni di distanza, senza alcun progetto, al di là di ogni previsione della legge.

Questa è la situazione. Perciò, onorevoli colleghi (lo dico a me stesso, ma sperando che qualcuno mi ascolti) non cerchiamo la perfezione, quando si tratta di adottare delle norme: cerchiamo di predisporre norme operanti, norme semplici, norme che non pretendano di risolvere tutti i casi; altrimenti si incappa in situazioni senza uscita.

Il disegno di legge in esame presenta indubbiamente dei pregi, e credo che ciò sia riconosciuto da tutte le parti politiche rappresentate in questa Commissione. Esso provoca però alcuni interrogativi, che non voglio certo nascondere; comunque, anche se la sua portata — come dicevo — è limitata al completamento della legge n. 641, non è detto che non debba poi essere elaborata un'altra legge organica che provveda al nuovo piano. Oltretutto non dobbiamo dimenticare che, oltre all'edilizia scolastica per la scuola materna, per la scuola dell'obbligo e per quella secondaria superiore, esiste anche quella universitaria nel suo duplice aspetto: quella relativa alle università attualmente esistenti ed insufficienti nelle loro attrezzature e quella relativa alle università che assolutamente devono nascere. Ad ogni modo il provvedimento, come dicevo dianzi, presenta punti positivi e punti interrogativi. Positivo è, ad esempio, quanto ho già detto prima, cioè il fatto che il disegno di legge muove ciò che si era fermato e fa iniziare ciò che non era stato iniziato.

Aggiungerò anche che la sua urgenza è data dal fatto che in questi ultimi tempi si sono presi provvedimenti amministrativi al di fuori di ogni regola, appunto per l'esi-

genza di portare a termine alcuni edifici scolastici già iniziati: sono stati così operati storni di fondi destinati ad altri edifici scolastici, alcuni dei quali con i progetti gia approvati. Naturalmente, un comune che in sette anni dall'approvazione della legge numero 641 non ha predisposto neanche il progetto di costruzione dell'edificio scolastico non può incolpare altri che se stesso della sua situazione di carenza: ha ragione il collega Scarpino quando si chiede, con molto buon senso, se questi comuni hanno ancora diritto di ottenere dei finanziamenti. Ad ogni modo, il disegno di legge rappresenterà un intervento tempestivo non solo per le imprese edili ma anche per alcuni comuni che stavano per essere colpiti.

Si tratta di un disegno di legge coraggioso, perchè ha valutato in lire 250 miliardi la maggiore spesa. E dovrei dire che la somma mi è sembrata piuttosto abbondante, rispetto a ciò che è stato già fatto o a cio che è stato appaltato. Comunque, l'abbondanza talvolta non nuoce; voglio però sperare che, se qualcosa si potrà risparmiare, questa sia destinata all'edilizia scolastica

Come sono stati distribuiti nel corso del tempo questi 250 miliardi? È una domanda che pongo, perchè il disegno di legge non metterà a disposizione immediatamente la somma indicata, ma la distribuirà in tre anni. Ora, il criterio di distribuzione può anche essere opinabile e sollevare qualche discussione. Ma io prego chi volesse muovere un rilievo a questo proposito, di fare una duplice considerazione.

Purtroppo, nel campo finanziario non si può soltanto commisurare gli stanziamenti al fabbisogno, ma occorre anche tener conto dell'esigenza di sapersi procurare le som me necessarie. Questa è la prima considerazione. Seconda considerazione: i 30 miliardi previsti per il 1974 potrebbero non dico essere totalmente sufficienti, ma dare una spinta se riuscissimo a recuperare qualcuno di quei miliardi stanziafi e non utilizzati.

Quali sono i punti interrogativi che il disegno di legge solleva? A mio avviso, sono due: al primo ha già accennato il senatore Zaccari ed ha già ricevuto alcune risposte. Ma mi permetto di fare una sottolineatura perchè gli organi addetti al controllo operino seriamente. Il primo comma dell'arficolo 4 dice che l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento; e che l'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta. Ora, la formulazione di questo comma è copiata di sana pianta da una legge già esistente. Credo però di poter dire che ci troviamo in una situazione leggermente diversa, per una parte almeno dei progetti approvati: e quando si dice « approvati » s'intendono approvati anche in ordine alla cifra

È vero che quelle cifre non sono aggiornate rispetto al tempo in cui furono approvate, ma gli aumenti non possono essere senza limite. Qui, invece, siamo nel caso di un aumento senza limite. È vero che il limite massimo è fissato preventivamente con scheda segreta da tre illustri personaggi appartenenti a tre sfere diverse; ma qui l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara anche quando partecipi un solo offerente. Ora, io ammiro l'audacia del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero della pubblica istruzione, ma mi si consenta di dire - proprio perchè appartengo alla maggioranza — che come sempre andiamo da un estremo all'altro. Abbiamo varato nel 1967 una legge così precisa che appunto per essere tale ha incontrato gli ostacoli che l'hanno fatta arrestare. Adesso, di colpo facciamo saltare tutti i chiavistelli! Sarebbe stato, invece, più opportuno se avessimo messo meno chiavistelli prima!

È una preghiera, comunque, che rivolgo agli organi addetti al controllo, perchè operino seriamente, perchè non avvengano abusi.

Secondo punto interrogativo: come ci si propone di reperire questi 250 miliardi? Nessuno finora ha posto questa domanda. All'articolo 7 si dice che agli oneri derivanti dal presente disegno di legge si farà fronte con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie effettuate dal Ministero del tesoro in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di

2º Resoconto sten. (9 agosto 1974)

buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito, eccetera.

PRESIDENTE. Si tratta dei consueti procedimenti che lei trova in tutte le leggi che si rivolgono al credito.

BERTOLA. Ma lei m'insegna che purtroppo quest'anno la situazione è diversa rispetto al passato! L'interrogativo, comunque, si traduce nell'augurio che si riesca effettivamente a reperire questi fondi sia pure distribuiti nei tre anni.

D I N A R O . Cercherò di essere sintetico e breve, come del resto è mio costume.

Ci troviamo di fronte, a mio avviso, a due problemi per quanto concerne l'edilizia scolastica. C'è un primo problema che è quello dell'intervento immediato per il completamento di opere già iniziate o già appaltate o per le quali sia stato emesso il decreto di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Ed è questo il problema che il disegno di legge al nostro esame si pone e intende risolvere con carattere di urgenza: un'urgenza imposta dalle cose. Sotto questo profilo, è giustificata l'urgenza e siamo favorevoli al provvedimento con l'augurio che la stretta creditizia attuale consenta di superare le difficoltà del reperimento di fondi, cui accennava poc'anzi il collega che mi ha preceduto. Non è questa la sede (e perciò mi asterrò dall'affrontare l'argomento) per fare un'analisi delle responsabilità di questo o quell'organo centrale o periferico o delle responsabilità che discendono direttamente dalla legge.

Vi è stata una situazione di fatto cui bisogna far fronte. La scuola è cresciuta disordinatamente, come sappiamo, in questi ultimi anni ed era fatale che le strutture edilizie accusassero per prime il colpo di questa crescita disordinata: un colpo che è stato aggravato certamente dalla proliferazione dei finanziamenti per lottizzazioni anzichè per opere complete. Intendo dire che la crescita della popolazione scolastica ha favorito l'acutizzarsi di pressioni politiche da parte di molti parlamentari, che hanno ritenuto di affrontare e risolvere i problemi del-

la popolazione scolastica delle rispettive circoscrizioni rappresentandone le necessità e ottenendo che il piano di finanziamento iniziale venisse sbriciolato per lotti: il che ha impedito che venissero completati gli edifici secondo i programmi iniziali per i quali c'era il finanziamento. In luogo di realizzare cento edifici completi, si sono finanziati 500 lotti per altrettanti edifici da completare.

Ho detto, però, che non è questo il momento di fare un'indagine delle responsabilità e non mi soffermo oltre su questo punto. Vengo invece al secondo problema che il disegno di legge lascia in sospeso ed al quale hanno fatto riferimento i colleghi che mi hanno preceduto: il problema di una organica programmazione dell'edilizia scolastica.

Questo è un grosso problema, perchè la programmazione organica dell'edilizia scolastica non può prescindere dalla riforma scolastica, da quella che sarà, in particolare, la riforma dell'istruzione secondaria, che è ancora di là da venire. Ho detto più volte in Aula e in Commissione che l'edilizia è la struttura condizionante di qualsiasi tipo di scuola. Non si può parlare, ad esempio, di scuola secondaria onnicomprensiva, di cui tanto si è detto da più parti in questi ultimi mesi (per la verità con scarsa chiarezza di idee in ordine a questo tipo di scuola) e continuare, poi, a programmare l'edilizia scolastica seguendo gli schemi degli istituti tradizionali: licei classici, licei scientifici, istituti tecnici, istituti magistrali, e così via. Questo significa aggiungere confusione a confusione, come confusione aggiungeranno senza dubbio i distretti, ai quali accenno semplicemente per sottolineare la esigenza di andare molto cauti in fatto di innovazioni scolastiche. I distretti - mi riferisco solo alla loro struttura esterna che volevano realizzare una scuola onnicomprensiva, non hanno fatto che cambiare nome alle circoscrizioni territoriali esistenti, con la sola variante che il giovane che deve frequentare, poniamo, un liceo classico, e che doveva spostarsi dal suo paesello al centro più vicino dove esiste questo istituto. anzichè spostarsi con i propri mezzi e a pro-

prie spese, probabilmente, se ci saranno i fondi, si sposterà con l'autobus della scuola, con bus-scuola o con qualche altro mezzo messo a disposizione. È già una provvidenza, senza dubbio, che viene incontro agli alunni più bisognosi; ma dal punto di vista dei contenuti e della soluzione organica dei problemi non aggiunge una virgola alla situazione preesistente.

Da quello che ho ascoltato — ed ho ascoltato tutti voi, com'è mia abitudine - posso dire di essere stato il solo, in Aula, a pronunciare un discorso documentato quando si è parlato dei distretti e della scuola onnicomprensiva: un intervento tecnico documentato delle realizzazioni operate nel solo paese che ha realizzato la scuola onnicomprensiva, che ho personalmente visitato e della quale, quindi, ho competenza. Ricordo questo mio intervento solo per sottolineare, di fronte al rappresentante del Governo, la necessità di tener presenti, nella programmazione edilizia futura, le esigenze della scuola futura. Da qui il mio accenno alla connessione strettamente condizionan te della programmazione edilizia, la quale rimarrebbe una vuota programmazione, ancora una volta, se non si dovesse tener conto delle esigenze della nuova scuola, di cui tanto si parla, ma di cui aspettiamo ancora di conoscere i contenuti e le finalità.

MADERCHI. Prendo la parola solo per aggiungere una considerazione a quella già espressa dal collega Scarpino, sull'articolo 4. Così come abbiamo espresso il nostro parere contrario quando in altra occasione si è introdotta per la prima volta questa norma, noi riteniamo di non poter accettare che venga ritenuta valida una gara che tale non è in quanto non crea condizioni competitive. Infatti, accettando l'offerta presentata da una sola ditta, anche se in aumento, non si determina alcun elemento di competizione. Non siamo d'accordo non tanto perchè pensiamo che salti un chiavistello - come accennava prima il collega della Democrazia cristiana - ma perchè nessun controllo potrà essere eseguito venendo a mancare qualsiasi elemento di paragone. Nella situazione attuale s'inviterebbero le imprese a chiedere aumenti sempre più alti e, attraverso la norma che consente l'assegnazione anche alla sola impresa che partecipi alla gara, ad organizzarsi in maniera tale da conquistare sempre più elevate percentuali in aumento, senza alcuna valida giustificazione. Il correttivo che dovrebbe venire dalla terna dei tecnici dovrà seguire necessariamente questa logica, se si vorrà procedere all'assegnazione dei lavori; diversamente, basterà la presentazione di una sola impresa che superi i limiti della gara, che non si potrà convalidare, e tutto il meccanismo proposto verrebbe fatto saltare.

Quindi, o i tecnici seguiranno la spinta determinata da questa disposizione abnorme ed al prezzo più alto si faranno i lavori, senza alcuna valida correzione; oppure le imprese non saranno soddisfatte, e faranno saltare le gare ed i lavori non verranno eseguiti, come succede con l'attuale norma di carattere generale.

Ora, non voglio fare tutta la storia dei provvedimenti che abbiamo già preso per agevolare le imprese, ma introdurre oggi questa norma significa veramente rinunciare a qualsiasi possibilità di difesa. Ed anche per questa ragione non possiamo dare voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZACCARI, relatore alle Commissioni. Desidero riferirmi solo alla osservazione, per me fondata, relativa alla copertura finanziaria. Certo, sarebbe stato meglio che tale copertura fosse stata fatta sui fondi di bilancio piuttosto che con il ricorso al mercato finanziario; però, dato che l'amministrazione ha a disposizione circa 219 miliardi non ancora impegnati, ha la possibilità immediata, anche se la copertura attraverso il mercato finanziario procederà a rilento, di far eseguire sollecitamente i lavori. Mi diceva stamane, signor Presidente, il Direttore generale dell'edilizia statale dell'Amministrazione dei lavori pubblici che già per la presenza di questo disegno di legge all'esame del Parlamento, si stanno riapren-

do i cantieri che erano stati chiusi perchè le imprese non potevano più ricevere finanziamenti. L'approvazione del presente disegno di legge porterà in tempi brevi alla ripresa di tanti lavori.

Detto questo, credo di poter concludere la mia relazione, ringraziando tutti coloro che sono intervenuti nella discussione.

PRESIDENTE. Mi sia consentito di fare alcune brevissime osservazioni come membro della Commissione.

Quando esaminiamo l'articolo 3 del disegno di legge ci accorgiamo che sembra quasi un ospedale da campo della finanza pubblica; vi sono opere da finire, vi sono impegni assunti che in seguito alla corsa dei prezzi non possono essere realizzati e allora, come in ospedale da campo, può venire a mancare l'alcool per disinfettare ed allora si ricorre all'acqua sperando che sia pulita. A questo punto, a un funzionario — che è l'ingegnere capo del Genio civile — si affidano i poteri di un privato il quale fa quello che vuole.

MADERCHI. Ma il privato i soldi li paga di tasca propria!

PRESIDENTE. La scheda segreta; questa è fatta da tre tecnici che hanno un solo fine: far sì che il limite d'impegno sia nel quadro dell'aumento dei prezzi. Queste norme, non dimentichiamolo, sono già state introdotte in un altro provvedimento, cioè nel decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, di recente convertito in legge, sull'edilizia residenziale pubblica, che all'articolo 17 consente l'aggiudicazione di un appalto « sin dalla prima gara, anche se unica ed anche se in aumento ». Oggi ci troviamo in una certa situazione, che vede i prezzi correre e la legge di contabilità perdere sempre la... gara, perchè, quando si tratta di applicarla, i prezzi sono nuovamente aumentati: da qui la necessità di conferire poteri straordinari ai tecnici; ma ci sono anche i freni, senatore Maderchi. Infatti i tre tecnici che sabiliscono le schede segrete ben sanno che la cifra deve essere fatta tenendo conto dei parametri dei prezzi. È chiaro che se si dovesse accettare la procedura ordinaria, all'atto dell'approvazione i prezzi potrebbero ancora essere aumentati e allora ecco l'opportunità di dare dei poteri straordinari a questi tecnici.

Il discorso sul come siamo arrivati a questa situazione è stato toccato dal senatore Rossi e poi anche dal collega Bertola e io credevo che l'accusa fosse riferita anche alla legge di contabilità, ma il senatore Bertola ha preferito lasciar fuori questo argomento. La verità è che o noi facciamo un bilancio di cassa o facciamo dei programmi; in questo caso, poichè il costo del denaro - possiamo ben dirlo — procede per proprio conto, tutto viene ad essere squilibrato ed allora ci accorgiamo che stiamo andando incontro ai guai. Ecco perchè anche io dico, pur non togliendo valore a certe critiche che sono state fatte, che se non dovessimo accogliere questo provvedimento così come è, con tutto quello di eccessivo che può avere di fronte alla normativa ordinaria che disciplina la spesa pubblica, certo non faremmo l'interesse dell'edilizia scolastica.

B E M P O R A D, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, le caratteristiche di questo provvedimento sono state chiaramente illustrate sia nel corso delle relazioni, di cui ringrazio i senatori Bloise e Zaccari, sia durante gli interventi degli onorevoli commissari. Si tratta di un provvedimento urgente, di stralcio, che ha per scopo quello di rimettere in movimento le opere ancora non terminate e alcune nemmeno iniziate in base alla legge n. 641.

Il senatore Scarpino, ma anche altri colleghi, hanno richiamato l'esigenza di varare una legge organica e di carattere generale sull'edilizia scolastica; si è fatto riferimento anche alle assicurazioni date dal Governo nell'altro ramo del Parlamento, e si è espressa una certa preoccupazione e un certo scetticismo circa la volontà politica di mantenere quegli impegni. Io credo di poter affermare fin d'ora — e il Ministro, se lo riterrà opportuno, lo potrà fare meglio di me — che da parte del Ministero della pubblica istruzione, come è del resto documentato

dalla partecipazione costante dei suoi rappresentanti politici e tecnici ai lavori del comitato ristretto delle Commissioni Lavori pubblici e Pubblica istruzione della Camera, non è mancato lo sforzo e la sollecitazione per cercare di varare rapidamente una nuova legge organica sull'edilizia scolastica. Credo quindi di poter confermare questa volontà politica, anche alla luce dei lavori che si sono svolti nell'altro ramo del Parlamento, col contributo di idee e di proposte dal punto di vista politico, tecnico, giuridico e programmatico che è stato dato ai lavori da parte dei rappresentanti della Pubblica istruzione nelle Commissioni riunite. È quindi intenzione del Governo. in particolare del Ministero della pubblica istruzione - che è poi l'utente, il responsabile, il sollecitatore, il Dicastero che si fa carico delle esigenze che vengono dalla nostra scuola, talora di dimensioni veramente drammatiche come è stato fatto osservare da più parti — di continuare con la massima energia e il massimo impegno nella direzione intrapresa. Col consenso di tutte le parti politiche, manifestato anche dopo serrate critiche, si è giunti finalmente a questo testo, del quale è opportuno sottolineare con particolare attenzione alcuni punti. L'articolo 1, laddove si dice che « il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere l'impegno di spesa fin dal primo anno finanziario per l'importo complessivo, eccetera, salvo che, eccetera », deriva dall'esperienza circa la lentezza con cui la macchina burocratica si mette in movimento. Mi riferisco alla lentezza con cui vengono reperite le aree, elaborati i progetti e percorse le procedure che alla fine portano alla consegna dei lavori. Consentendo l'impegno di spesa fin dal primo anno, anche se poi la disponibilità dei fondi si avrà gradualmente nei singoli anni, si tende a ridurre questi tempi e a rendere possibile che tutta la parte procedurale possa essere rapidamente iniziata e portata a compimento, così che i denari possano essere spesi secondo questi piani d'intervento triennali, al momento in cui saranno disponibili. Questo mi sembra un accorgimento importante e utile.

Per quanto riguarda l'articolo 3 e l'articolo 4, desidererei sottolineare che sono norme di snellimento delle procedure relative all'edilizia pubblica che sono state in gran parte riprese, spesso addirittura testualmente, da quelle adottate per tutto il settore dell'edilizia pubblica. Questa legge stralcio s'inserisce in una nuova normativa che è già stata approvata dal Parlamento. Non si tratta, quindi, di norme innovative: le preoccupazioni e le riserve, sollevate in modo particolare dal senatore Maderchi, derivano da una esperienza assai negativa non soltanto per gli inciampi nei quali ci si può imbattere, ma anche per le norme della contabilità generale dello Stato, come è stato ricordato dal Presidente, e per tutta quella serie di passaggi — calcolati da un minimo di 17 ad un massimo di 32 - che si è voluta evitare, dando dei poteri eccezionali di rapidità e di decisione; questi poteri possono anche lasciare perplessi (perchè non c'è dubbio che il primo comma dell'articolo 4 lascia perplessi), ma le garanzie che ci sono state chiaramente esposte anche dal presidente Martinelli non credo che possano far sorgere serie preoccupazioni, tanto più che i tre tecnici saranno sottoposti successivamente a tutta una lunga serie di controlli e dovranno fare riferimento alla realtà concreta dei prezzi del mercato. D'altro lato è chiaro che, se non fossimo ricorsi a nuove procedure, saremmo rimasti impelagati nei difetti più gravi della legge n. 641, la quale aveva il grosso pregio di dare denaro fresco senza operare sui mutui, poichè lo Stato interveniva direttamente. Con il provvedimento in discussione si è cercato di ovviare a queste lentezze, sia con l'articolo 3 che con l'articolo 4, in analogia — ripeto — a quanto è stato fatto per tutto il settore dell'edilizia pubblica.

Circa il reperimento dei fondi confermo quanto già detto; le procedure previste all'articolo 7, cioè il modo in cui il Tesoro si procurerà i mezzi necessari, sono quelle normali che sono già state adottate per altre leggi. Indubbiamente sarebbe stato preferibile avere una disponibilità di bilancio, ma poichè questa mancava si è dovuti ricorrere alle normali vie per trovare fondi di finan-

ziamento, cioè il mercato finanziario e quelle altre forme che in questo articolo sono indicate. Non si è innovato nemmeno in questo caso; d'altronde non era certo opportuno farlo qui, in un provvedimento sulla cui urgenza non possiamo davvero nutrire dubbi.

Al senatore Rossi, il quale domandava se non fosse stato preferibile utilizzare i fondi ancora disponibili, posso rispondere che quei fondi sono già stati utilizzati, o quanto meno non sono più liberi, attraverso quella norma amministrativa cui ha fatto cenno il senatore Bertola. Debbo però precisare che gli storni non sono mai avvenuti per progetti che fossero già stati approvati o comunque in movimento: gli storni sono avvenuti solo per i progetti fantasma, cioè per quei progetti di cui si è soltanto parlato, perchè in realtà non c'era nè l'area nè il progetto. Non è stato tolto niente alle amministrazioni locali che quanto meno avessero diligentemente iniziato la procedura per la costruzione di un edificio scolastico.

Quei fondi sono stati pressochè interamente utilizzati, con un avanzo, per la verità. Le cifre che fornisco brevemente non coincidono con quelle fornite dal relatore, e non vorrei che questo fosse ragione di scandalo. I dati che vengono forniti dal Ministero dei lavori pubblici sono rilevati in base ad una procedura diversa rispetto a quella più immediata e diretta che il Ministero della pubblica istruzione usa chiedendo ai sovrintendenti scolastici la reale situazione delle opere. Il Ministero dei lavori pubblici fornisce dati, da un punto di vista contabile e giuridico, più esatti. I dati che posso fornire globalmente sono questi: al 31 dicembre 1973, sulla legge n. 641, le opere ultimate (e non abbiamo dati più recenti, secondo questa rilevazione fatta con il sistema cui ho accennato) ammontavano a lire 258 miliardi; quelle appaltate a 311 miliardi e 800 milioni; le gare deserte da ripetere riguardavano opere per 21 miliardi; quelle in corso di appalto per 100 miliardi; un totale quindi di opere appaltate, oppure di gare deserte da ripetere, di 432 miliardi. Nella categoria dei progetti non presentati restavano 37 miliardi, ed in quella dei progetti non approvati 52 miliardi, per un totale di 89 miliardi. Su questa cifra l'operazione di storno ha operato per circa 30 miliardi. Quindi è ancora disponibile la differenza tra 89 e 30, cioè la somma di 59 miliardi che è già stata stornata ed assegnata alle opere che avrebbero potuto utilizzarla.

Questa panoramica, emerge dai dati rilevati attraverso le informazioni pervenute dagli uffici periferici del Ministero.

Non credo sia il caso di soffermarsi sul problema delle responsabilità per questi ritardi. Indubbiamente, credo che la diagnosi più giusta, la più rispondente alla realtà sia quella che ha fatto il senatore Bertola: questi ritardi derivano dalla macchinosità della legge. Ma la responsabilità è anche, spesso, degli enti locali i quali hanno il compito di costruire le scuole. C'è infatti chi ha consumato subito tutto quello che gli era stato assegnato e chi, viceversa, è arrivato con moltissimo ritardo.

Mi pare che le domande più importanti che sono state fatte abbiano riguardato questi problemi.

Ho risposto globalmente agli interventi, ma non mi sono soffermato su considerazioni di carattere generale, perchè non ritengo che in questa circostanza sia il caso di affrontare una discussione di carattere generale che auguro possa svolgersi al più presto quando verrà presentata la nuova legge sull'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Grazie. Do la parola al ministro Malfatti.

MALFATTI, ministro della pubblica istruzione. Voglio innanzi tutto chiedere scusa alle Commissioni se per altri impegni non ho potuto seguire di persona questo provvedimento che obiettivamente è di notevole importanza. È chiaro che con questa massa di denaro in movimento si arriva a chiudere l'esperienza, con le sue luci e le sue ombre, della programmazione per l'edilizia scolastica fatta con la legge 641. Si perviene ad una importante mobilitazione di denaro...

2º Resoconto sten. (9 agosto 1974)

M A D E R C H I . Ma queste dichiarazioni sono in contrasto con le dichiarazioni che ci hanno reso i relatori i quali hanno affermato che queste somme non sono sufficienti a coprire tutto il fabbisogno.

MALFATTI, ministro della pubblica istruzione. Io non ho partecipato a questa discussione. Quelle dei relatori sono delle opinioni autorevoli, ma non ho avuto modo di ascoltarle. Comunque, io voglio dire che, salvo errori ed omissioni, salvo quindi eventuali integrazioni, con questo provvedimento si mobilitano 250 miliardi di lire nel settore dell'edilizia scolastica. Ed è questo indubbiamente un elemento di grande rilievo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli anticoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per provvedere ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle opere comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32 ultimo comma della legge 28 luglio 1967, n. 641 e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che siano già iniziate o che si trovino in fase di appalto o siano state appaltate o per le quali sia stato emesso il decreto di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sin dal primo anno finanziario per l'importo complessivo di lire 250 miliardi alla condizione che i relativi pagamenti non superino, in ciascun anno finanziario, l'importo di lire:

30 miliardi per l'anno finanziario 1974; 120 miliardi per l'anno finanziario 1975; 100 miliardi per l'anno finanziario 1976.

I finanziamenti relativi alle opere programmate per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato emesso il decreto di approvazione del progetto possono essere utilizzati di concerto dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro della pubblica istruzione per eventuali integrazioni degli interventi di cui al precedente comma.

(È approvato).

#### Art. 2.

È data facoltà agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici di accreditare ai capi dei competenti uffici periferici od agli enti interessati, per i pagamenti ai destinatari, i fondi relativi alle opere che si eseguono.

L'accreditamento può essere disposto in sede di autorizzazione di ciascuna opera oppure con separato provvedimento.

Effettuati i pagamenti delle rate di acconto e delle eventuali somme per espropriazioni od acquisti delle aree e spese generali, i capi degli uffici periferici e gli enti interessati, entro il termine di sei mesi dall'ultimo pagamento effettuato, daranno rendiconto, esclusivamente contabile, delle somme erogate sugli accreditamenti ricevuti.

(È approvato).

#### Art. 3.

In deroga alle vigenti norme legislative e regolamentari è demandato esclusivamente all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, competente per territorio, di autorizzare, su proposta del direttore dei lavori o dell'ente interessato, senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi nè di formale approvazione superiore nè di riscontro da parte degli organi di controllo, lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonchè le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie di ribasso d'asta, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario e sempre che i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

2º RESOCONTO STEN. (9 agosto 1974)

Sono altresì demandati esclusivamente all'ingegnere capo del genio civile tutti gli atti di gestione di carattere tecnico amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento. L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

Il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione e i lavori possono avere immediato inizio. Il provveditore alle opere pubbliche competente per territorio emette il relativo provvedimento di finanziamento suppletivo fino alla concorrenza dei fondi disponibili ai sensi del precedente articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 si applicano limitatamente alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, valgono le norme della legge 28 luglio 1967, n. 641 e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

#### Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun-anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere

pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito, ovvero mediante emissioni di un prestito redimibile, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1974, di lire 120 miliardi nell'anno finanziario 1975, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1976.

Le somme previste dalla presente legge non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Per l'emissione del prestito redimibile si osservano le disposizioni e le modalità stabilite per il « Prestito per l'edilizia scolastica » di cui agli articoli dal 52 al 57 del titolo III della legge 28 luglio 1967, n. 641.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1974 sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti

2º RESOCONTO STEN. (9 agosto 1974)

variazioni di bilancio per gli esercizi dal 1974 al 1976.

(E approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

ROSSI DANTE. Per dichiarazione di voto desidero ribadire, onorevole Presidente, l'astensione dal voto del Gruppo della sinistra indipendente per le ragioni che ho avuto modo di illustrare nel corso del mio intervento nella discussione generale.

Al di là della buona volontà dimostrata dal Governo, infatti, ritengo che il congegno del finanziamento di questo disegno di legge non sia tale da risolvere, nei tempi previsti dal provvedimento stesso, l'avvio di questo notevole volume di investimenti così come sarebbe necessario.

S T I R A T I . Una telegrafica dichiarazione per annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista.

Pur nei limiti di un provvedimento « stralcio », quello al nostro esame è un buon testo almeno per due elementi qualificanti; il primo è costituito dal finanziamento ed il secondo dallo snellimento delle procedure, assai macchinose, introdotte con la legge numero 641 del 1967.

MADERCHI. A nome del Gruppo comunista, per i motivi ampiamente illustrati nel corso della discussione generale, annuncio che ci asterremo dalla votazione sul provvedimento.

S A N T A L C O . Il senatore Bertola ha esposto le ragioni per cui il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole a questo disegno di legge e pertanto io, in sede di dichiarazione di voto, non posso che ribadire questa posizione.

D I N A R O. A nome del Gruppo MSI-Destra nazionale confermo il voto favorevole al disegno di legge già preannunciato in precedenza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 14,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO